

**DELIBERAZIONE 27 NOVEMBRE 2014**  
**582/2014/E/EEL**

**APPROVAZIONE DI 5 VERIFICHE ISPETTIVE NEI CONFRONTI DI PRODUTTORI DI ENERGIA ELETTRICA, IN MATERIA DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CONNESSI IN MEDIA TENSIONE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 27 novembre 2014

**VISTI:**

- l'articolo 2, comma 12, lettera g) e comma 22, della legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con la legge 24 marzo 2012, n. 27;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, recante "Criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione" (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 30 dicembre 2004, n. 250/04, recante direttive alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. (ovvero al ramo della medesima azienda titolare delle attività di trasmissione e di dispacciamento ora conferito a Terna - Rete elettrica nazionale S.p.A. – di seguito: Terna) per l'adozione del codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete (di seguito: Codice di rete) di cui al DPCM 11 maggio 2004;
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2005, n. 273/05, recante "Approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza" (di seguito: Protocollo di Intesa);
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06;
- la deliberazione 19 dicembre 2007, n. 333/07 e il relativo Allegato A (di seguito: TIQE 2008-2011);
- la deliberazione 29 dicembre 2011, ARG/elt 198/11 e il relativo Allegato A (di seguito: TIQE 2012-2015);

- la deliberazione 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 e, in particolare, il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2012, 84/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 84/2012/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 26 aprile 2012, 165/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 165/2012/R/eel);
- l’Allegato A70 al Codice di rete, recante “Regolazione tecnica dei requisiti di sistema della generazione distribuita” (di seguito: Allegato A70);
- la Norma del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI 0-16 (di seguito: Norma CEI 0-16);
- la Norma del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI 0-21 (di seguito: Norma CEI 0-21);
- la Guida del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI 82-25 (di seguito: Guida CEI 82-25).

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 2, comma 22, della legge 481/95 prevede che le imprese sono tenute a fornire all’Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l’adempimento delle sue funzioni;
- con la deliberazione 84/2012/R/eel, l’Autorità ha disposto l’ampliamento del campo di funzionamento (in termini di frequenza e tensione) degli impianti di produzione di energia elettrica connessi alle reti di bassa e media tensione, come previsto dal paragrafo 5, dell’Allegato A70 al Codice di rete; l’intervento di ampliamento del campo di funzionamento degli impianti di produzione di energia elettrica si è reso urgente ai fini della sicurezza del sistema elettrico nazionale, soprattutto in vista della successiva stagione estiva;
- con la deliberazione 84/2012/R/eel, l’Autorità ha, tra l’altro:
  - a) verificato positivamente l’Allegato A70 al Codice di rete presentato da Terna, in quanto conforme alle disposizioni dell’Autorità in materia, definendo le disposizioni per l’applicazione del medesimo Allegato A70 agli impianti di produzione di energia elettrica;
  - b) previsto che le imprese distributrici, a fronte di situazioni e contesti particolari opportunamente documentati che impediscono la piena applicazione dell’Allegato A70, possano richiedere la definizione di deroghe da parte di Terna ai sensi del paragrafo 14.3 del Codice di rete;
  - c) previsto che, agli impianti di produzione di energia elettrica, che vengono connessi alle reti di bassa e media tensione e che entrano in esercizio in data successiva al 31 marzo 2012, si applichino le disposizioni previste dai paragrafi 5 e 8 dell’Allegato A70 al Codice di rete;
  - d) previsto interventi di adeguamento sugli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 50 kW connessi alla rete di media tensione ed entrati in esercizio entro il 31 marzo 2012. Tali interventi di adeguamento sono

realizzati dai singoli produttori, sotto il coordinamento delle imprese distributrici, entro il 31 marzo 2013. L'adeguamento degli impianti già in esercizio si è reso necessario poiché gli interventi previsti dalla medesima deliberazione 84/2012/R/eel rivestono i caratteri dell'urgenza, anche in considerazione delle gravi criticità relative alla gestione in sicurezza del sistema elettrico nazionale;

- e) previsto che gli interventi di adeguamento, di cui alla lettera d), riguardino le sole prescrizioni previste dai paragrafi 5 e 8 dell'Allegato A70 (relative alla modifica delle regolazioni delle protezioni di interfaccia al fine di ampliare il campo di funzionamento in termini di frequenza e tensione degli impianti di produzione di energia elettrica e l'installazione del sistema di protezione di interfaccia a sblocco voltmetrico) in quanto implementabili rapidamente e con costi che non compromettono la redditività dell'investimento effettuato;
- f) previsto un premio, confermato con la deliberazione 165/2012/R/eel, per i produttori che completato gli interventi di adeguamento di cui alla lettera d) entro il 30 giugno 2012, quantificato pari a 2.000 euro e 5.000 euro rispettivamente se l'impianto di produzione di energia elettrica è stato realizzato prima o dopo l'entrata in vigore della Guida CEI 82-25; e che ai produttori che completino gli interventi di adeguamento successivamente al 30 giugno 2012 ed entro il 31 ottobre 2012 sia riconosciuto un premio decrescente, su base mensile, rispetto a quello sopra indicato; e che tale premio sia erogato a condizione che l'impianto di produzione di energia elettrica in questione non sia tenuto al versamento del corrispettivo tariffario specifico CTS di cui all'articolo 37 del TIQE 2008-2011 o di cui all'articolo 41 del TIQE 2012-2015;
- g) previsto che l'impresa distributtrice effettui un sopralluogo sugli impianti di produzione di energia elettrica oggetto degli interventi di adeguamento di cui alla lettera d), al fine di verificare l'avvenuta installazione dei dispositivi richiesti; e che, visto il carattere d'urgenza, alle imprese distributtrici venga riconosciuto un corrispettivo pari a 200 euro per ciascuno dei predetti sopralluoghi, in deroga, quindi, agli strumenti tariffari normalmente utilizzati per la remunerazione delle medesime imprese;
- h) previsto che nei casi in cui:
  - la verifica di cui alla lettera g), effettuata dall'impresa distributtrice, abbia avuto esito negativo, ovvero
  - il produttore, nonostante il sollecito da parte dell'impresa distributtrice, non adegui i propri impianti di produzione di energia elettrica secondo le tempistiche e le modalità previste dall'articolo 5 della deliberazione 84/2012/R/eel,

l'impresa distributtrice ne dia comunicazione al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE) e al produttore. In tali casi il GSE sospende l'erogazione degli incentivi fino all'avvenuto adeguamento degli impianti di produzione di energia elettrica;

- i) previsto che l’Autorità valuti successivamente gli interventi da assumere nei confronti dei produttori che, pur avendone l’obbligo, non hanno completato gli interventi di adeguamento di cui alla lettera d) entro il 31 marzo 2013, fino a disporre l’impossibilità a rimanere connessi alla rete elettrica;
- j) previsto che i premi, di cui alla lettera f) e i corrispettivi, di cui alla lettera g), riconosciuti alle imprese distributrici per i sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica, finalizzati alla verifica dell’avvenuto adeguamento, siano posti a valere sul Fondo Utenti MT, istituito dall’articolo 35, del TIQE 2012-2015 e destinato a finanziare iniziative a sostegno degli utenti in media tensione;
- l’Allegato A70 al Codice di rete è stato successivamente recepito nella Norma CEI 0-16 e nella Norma CEI 0-21;
- la Direzione Mercati ha segnalato, alla Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli, la necessità di effettuare, nel corso dell’anno 2015, 5 (cinque) verifiche ispettive presso impianti di produzione di energia elettrica oggetto degli interventi di adeguamento previsti dall’articolo 5 della deliberazione 84/2012/R/eel (impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 50 kW connessi alla rete di media tensione ed entrati in esercizio entro il 31 marzo 2012), al fine di accertare l’avvenuto adeguamento dei medesimi impianti di produzione, nonché la persistenza, anche dopo la verifica svolta dall’impresa distributtrice, delle condizioni oggetto di adeguamento;
- la scelta degli impianti di produzione di energia elettrica, oggetto delle predette verifiche ispettive, avviene in funzione della potenza installata e della distribuzione territoriale dei medesimi impianti di produzione.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- effettuare verifiche ispettive nei confronti di produttori di energia elettrica in materia di applicazione delle disposizioni previste dall’Allegato A70 al Codice di rete;
- prevedere che le verifiche ispettive, di cui al precedente alinea, siano inizialmente limitate ai casi di adeguamento degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 50 kW connessi alla rete di media tensione ed entrati in esercizio entro il 31 marzo 2012, in considerazione del fatto che su tali impianti di produzione era necessaria un’azione del produttore e una successiva verifica dell’impresa distributtrice, mentre nei casi di impianti di produzione di energia elettrica entrati in esercizio in data successiva al 31 marzo 2012 il rispetto delle disposizioni previste dall’Allegato A70 al Codice di rete (come recepite dalla Norma CEI 0-16 e dalla Norma CEI 0-21) è condizione necessaria affinché le imprese distributrici possano erogare il servizio di connessione e conseguentemente attivare la connessione;
- prevedere che le verifiche ispettive siano condotte presso l’impianto di produzione di energia elettrica, utilizzando opportuni strumenti atti a verificare il rispetto dei

requisiti resi obbligatori dalla deliberazione 84/2012/R/eel, alla presenza dell'impresa distributrice territorialmente competente in quanto soggetto coinvolto nella realizzazione, attivazione ed esercizio della connessione;

- avvalersi del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza per lo svolgimento delle verifiche ispettive di cui al presente provvedimento ai sensi del Protocollo di Intesa, nonché dell'ausilio di un supporto tecnico fornito da altri soggetti esterni all'Autorità che siano in possesso delle necessarie competenze e professionalità e garantiscano una posizione di terzietà, imparzialità ed indipendenza rispetto ai produttori di energia elettrica e alle imprese distributrici interessati

### **DELIBERA**

1. di effettuare 5 (cinque) verifiche ispettive nei confronti di 5 (cinque) produttori di energia elettrica, che hanno la disponibilità di impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 50 kW, connessi alla rete di media tensione ed entrati in esercizio entro il 31 marzo 2012, secondo le modalità definite nel documento *“Verifiche ispettive in materia di adeguamento degli impianti di produzione di energia elettrica connessi in media tensione ai sensi della deliberazione 84/2012/r/eel”* allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di disporre che le singole operazioni ispettive, di cui al punto 1, siano effettuate congiuntamente o disgiuntamente, da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza nel quadro del Protocollo di Intesa, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, al singolo produttore di energia elettrica e all'impresa distributrice interessati di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
3. di disporre che le singole operazioni ispettive, di cui al punto 1, siano effettuate congiuntamente o disgiuntamente, anche tramite il supporto tecnico di altri soggetti esterni all'Autorità che siano in possesso delle necessarie competenze e professionalità e garantiscano una posizione di terzietà, imparzialità ed indipendenza rispetto ai produttori di energia elettrica e alle imprese distributrici interessati, dando mandato al Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità per tutte le azioni a seguire finalizzate alla contrattualizzazione dei relativi incarichi;
4. di notificare il presente provvedimento, mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai produttori di energia elettrica e alle imprese distributrici interessati;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza e di provvedere affinché siano inviate le lettere di incarico, di cui all'articolo 5 del Protocollo di Intesa e gli avvisi di cui al precedente punto 2;

6. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza e per gli altri soggetti esterni, a valere sui successivi bilanci di competenza, ripartiti nei capitoli di spesa interessati dalle azioni contrattuali
7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

27 novembre 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*